CAMERA DEI DEPUTATI N. 3482

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREATTA)

—

Controllo sulle partecipazioni bancarie

Presentato il 16 giugno 1982

ONOREVOLI DEPUTATI ! — I collegamenti patrimoniali di banche e di istituti di credito speciale costituiscono uno strumento di razionalizzazione e di concentrazione del sistema creditizio italiano auspicato anche dalle autorità di vigilanza; quelli con enti fiduciari e con soggetti finanziari rientrano nella valutazione di convenienza degli stessi intermediari secondo uno sviluppo dell'articolazione creditizia che trova riscontro anche nell'esperienza di altri paesi. La gamma degli strumenti di intermediazione creditizia si è infatti arricchita negli ultimi anni; per l'utilizzo di essi sono sorti soggetti specializzati.

D'altra parte esigenze di specializzazione consigliano alle banche di creare appositi meccanismi di intermediazione al di fuori della propria struttura; questo orientamento che mira a ridurre i costi non va, in linea di principio, scoraggiato anche per la salvaguardia di obiettivi di chiarezza dei conti delle banche. Inoltre la costituzione di soggetti fiduciari può permettere considerevoli vantaggi operativi, come nel caso della società Montetitoli.

In relazione a quanto precede, appare necessario dotare le autorità preposte al settore creditizio di poteri idonei ad accertare i riflessi che sulla solidità patrimoniale e sulla situazione finanziaria degli enti creditizi derivano dalle partecipazioni che essi assumono in altri organismi creditizi, fiduciari e finanziari.

I problemi che derivano alle autorità di vigilanza dall'accresciuta complessità delle articolazioni bancarie sono al centro dell'attenzione non solo in Italia ma anche all'estero. In particolare essi hanno formato oggetto di esame da parte dei governatori delle banche centrali del cosiddetto Gruppo dei dieci Paesi più la Svizzera e degli organi della Comunità economica europea.

Il Presidente della Banca dei regolamenti internazionali, per conto dei governatori delle banche centrali, ha interessato le autorità governative di vigilanza esprimendo l'auspicio che tutti i paesi

prendano provvedimenti volti ad introdurre la vigilanza su base consolidata anche a livello internazionale. Recentemente queste preoccupazioni sono state recepite formalmente dalla Commissione europea che, sentito il Comitato consultivo bancario, ha formulato al Consiglio delle Comunità europee una proposta di direttiva volta ad introdurre il principio del controllo su conti consolidati, disponendo la cooperazione a livello internazionale in modo da consentire tale consolidamento. È urgente che lo Stato italiano armonizzi la propria disciplina bancaria con questa impostazione recependo al più presto sul piano interno questo metodo di controllo, per essere poi pronto ad assumere gli impegni che la Comunità richiederà. Infatti, ai sensi dell'articolo 3, punto 2 del progetto di direttiva, « il consolidamento è effettuato sulla base delle procedure nazionali applicabili all'ente creditizio che detiene la partecipazione ». Il progetto chiaramente auspica che – a prescindere dalla ricezione della direttiva, la quale ha fondamentalmente di mira l'obiettivo di realizzare il consolidamento dei conti di soggetti di diversi Stati – già gli ordinamenti interni prevedano e disciplinino il consolidamento su base nazionale.

Considerazioni di ordine internazionale e di ordine interno concorrono quindi a proporre l'introduzione nel nostro ordinamento del principio della vigilanza su base consolidata.

L'area del consolidamento prevista dallo schema di legge riguarda le partecipazioni di aziende ed istituti di credito in altre istituzioni creditizie nonché in società finanziarie e fiduciarie. Ciò sia perché i dati contabili si possono accorpare solo se riguardano attività omogenee, sia soprattutto perché l'obiettivo è quello di sottoporre a controllo l'intermediazione finanziaria secondo gli schemi propri della legge bancaria e delle indicazioni comunitarie. Vanno pertanto escluse dal consolidamento le partecipazioni industriali le quali, mentre non sono consentite nel settore delle aziende di credito, costituiscono nell'attivo degli istituti di credito speciale abilitati a tali operazioni una posta nella quale, come per i crediti, si esprime una destinazione ultima del risparmio raccolto e non un finanziamento di un altro meccanismo allocativo. Non compete infatti alla Banca d'Italia effettuare controlli su destinatari di finanziamenti erogati dalle istituzioni creditizie.

Venendo all'articolazione della normativa che si propone, sembra opportuno non discostarsi da quello schema normativo della legge bancaria che prevede che la vigilanza sia esercitata dalla Banca su conforme delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; esso consente un costante adattamento alle svariate e mutevoli esigenze del controllo: nel caso di specie assicura una attivazione rapida degli organi competenti e permetterà di recepire i criteri che verranno elaborati in sede comunitaria e i coordinamenti ritenuti necessari con altre discipline.

Al controllo bancario sono utili le segnalazioni periodiche ed anche settoriali e specifiche.

Il disegno di legge prevede perciò un obbligo delle partecipate di comunicare alle banche i dati necessari per il consolidamento, nonché la possibilità della Banca d'Italia di attivarsi per controllare che le informazioni rese per realizzare il consolidamento stabilito dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, siano state veritiere (articolo 1).

Si introduce una sanzione pecuniaria per le infrazioni accertate, ma soprattutto occorre dare facoltà alla Banca d'Italia di imporre alle aziende ed agli istituti di credito speciale la cessione di quelle interessenze che realizzino collegamenti i quali si dimostrino non controllabili (articolo 2).

Deve infine notarsi che lo schema di legge, come del resto le iniziative comunitarie che riguardano il controllo bancario, non riprende il problema più generale del consolidamento dei bilanci, il quale attiene alla informazione societaria e concerne poteri ed organi che di questa hanno cura specifica.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

La Banca d'Italia, fermo restando quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, può prescrivere, su conforme deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine che detengono partecipazioni, anche indirettamente, in società o enti che esercitano attività bancaria, finanziaria o fiduciaria la trasmissione di situazioni e dati consolidati, stabilendone le modalità e i termini.

Tali società ed enti, il cui capitale sia detenuto, direttamente od indirettamente, anche per quote minoritarie, da aziende ed istituti di credito devono fornire alle aziende ed istituti partecipanti tutte le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti.

La Banca d'Italia, fermi restando i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 14 dalla legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, può richiedere agli altri enti e società di cui al comma precedente la trasmissione anche periodica di dati e notizie, la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite e può eseguire ispezioni presso i soggetti stessi al fine esclusivo di accertare la esattezza di tali dati e notizie nonché delle informazioni fornite ai fini del consolidamento.

ART. 2.

Nei confronti degli amministratori, sindaci e direttori generali delle aziende e degli istituti di credito, nonché delle società ed enti di cui all'articolo 1, che non osservino gli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, si applicano le norme di cui agli articoli 87 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

La Banca d'Italia, allorché accerta ripetute inosservanze ai menzionati obblighi, può disporre l'alienazione delle partecipazioni che le aziende e gli istituti di credito detengono nelle società ed enti di cui all'articolo 1, ovvero nelle società o enti per il cui tramite vi partecipino indirettamente.